



Città di Melegnano
Provincia di Milano

Statuto del Comune

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 10/10/1991 modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17/1/1992 approvato dal Co.Re.Co. - Sezione di Milano in seduta del 5/2/1992 atti n.ro 3775/12. Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 22.9.1994 annullata parzialmente dal Co.Re.Co. - Sezione di Milano in seduta 18.10.1994 atti n.47229, limitatamente alla modifica dell'art.74 - 3 comma. Modificato con atto consiliare n. 75 del 9.7.1999, esaminato senza nessun rilievo dall' O.Re. Co. - Sezione di Milano in seduta del 21.7.99 atti n.98. Modificato con atto consiliare n. 3 del 3/2/2000, esaminato senza nessun rilievo dall'O.Re.Co - Sezione di Milano in seduta del 16/2/2000 atti n. 53.

INDICE

Stemma di Melegnano

PREAMBOLO

Assetto territoriale
Cenni di storia melegnanese
Monumenti significativi dell'arte a Melegnano
Le Chiese

TITOLO I - Principi generali e funzioni del Comune

- Art. 1** Principi fondamentali
- Art. 2** Funzioni del Comune
- Art. 3** Rappresentanza della comunità
- Art. 4** Sede, stemma, gonfalone e titolo

TITOLO II Partecipazione popolare

Capo I Forme associative e organismi di partecipazione

- Art. 5** Forme associative e partecipazione popolare
- Art. 6** Registro
- Art. 7** Rapporti con il Comune
- Art. 8** Organismi di partecipazione

CAPO II Forme di consultazione

- Art. 9** Tipi di consultazione
- Art. 10** Richiesta di pareri
- Art. 11** Consulte

Art. 12 -	Assemblee
Art. 13	Sondaggi d'opinione
Art. 14	Rilevanza degli elementi acquisiti
CAPO III	Iniziativa popolare
Art. 15	Proposte
Art. 16	Istanze e petizioni
CAPO IV	Referendum consultivo
Art. 17	Principi generali
Art. 18	Richiesta e indizione
Art. 19	Limiti in ordine all'ammissibilità
Art. 20	Raccolta delle firme
Art. 21	Giudizio sull'ammissibilità
Art. 22	Campagna elettorale
Art. 23	Incompatibilità con altre operazioni di voto
Art. 24	Efficacia
Art. 25 -	Regolamento del referendum
TITOLO III	Ordinamento comunale
CAPO I	Consiglio comunale
Art. 26	Consiglio comunale
Art. 27	Competenze ed attribuzioni
Art. 28	Convocazioni
Art. 29	Numero legale - Seconda convocazione
Art. 30	Votazioni - Validità delle deliberazioni
Art. 31	Pubblicità delle sedute
Art. 32	Commissioni consiliari permanenti e Commissioni consiliari speciali

Art. 33	Commissione consiliare di indagine
Art. 34	Garanzie delle minoranze
Art. 35	Consigliere comunale
Art. 36	Doveri
Art. 37	Diritti
Art. 38	Dimissioni
Art. 39	Consigliere Anziano
Art. 40	Gruppi consiliari
Art. 41	Regolamento del Consiglio comunale
CAPO II	Giunta comunale
Art. 42	Ruolo e competenze della Giunta comunale
Art. 43	Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art. 44	Composizione della Giunta comunale
Art. 45	Incompatibilità con la carica di Consigliere
Art. 46	Revoca, cessazione e dimissioni degli Assessori
Art. 47	Funzionamento della Giunta comunale
Art. 48	Adunanze e deliberazioni
CAPO III	Sindaco
Art. 49	Funzioni e competenze del Sindaco
Art. 50	Vice Sindaco
CAPO IV	Uffici e personale
Art. 51	Principi e criteri direttivi
Art. 52	Personale
Art. 53	Segretario Generale

Art. 54	Vice Segretario
Art. 55	Funzionari
Art. 56	Incarichi esterni
Art. 57	Risoluzione dei conflitti di competenza
Art. 58	Incompatibilità
CAPO V	Procedure amministrative
Art. 59	Programmazione
Art. 60	Attività amministrativa
Art. 61	Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 62	Comunicazione dell'inizio del procedimento
Art. 63	Pareri
Art. 64	Attestazione di copertura finanziaria
CAPO VI	Controlli finanziari, economici e di gestione
Art. 65	Patrimonio
Art. 66	Beni patrimoniali disponibili
Art. 67	Contratti
Art. 68	Contabilità e bilancio
Art. 69	Controllo economico-finanziario
Art. 70	Controllo di gestione
Art. 71	Collegio dei Revisori dei conti
TITOLO IV	Servizi pubblici comunali
Art. 72	Servizi pubblici comunali
Art. 73	Obblighi di trasparenza delle società
Art. 74	Aziende speciali
Art. 75	Istituzioni

- Art. 76** Società comunali
- Art. 77** Concessione a terzi
- Art. 78** Convenzioni e consorzi
- Art. 79** Gestione in economia
- Art. 80** Verifica e controllo

TITOLO V Difensore civico

- Art. 81** Difensore civico - Elezione
- Art. 82** Prerogative - Mezzi
- Art. 83** Rapporti con il Consiglio comunale
- Art. 84** Regolamento del Difensore civico

TITOLO VI Accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti

CAPO I Accesso agli atti ed ai documenti del Comune e degli enti, aziende e organismi da esso dipendenti

- Art. 85** Trasparenza e piena conoscibilità
- Art. 86** Pubblicità degli atti e dei documenti
- Art. 87** Diritto di accesso agli atti ed ai documenti

CAPO II Accesso alle informazioni del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti

- Art. 88** Diritto di accesso alle informazioni del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti

TITOLO VII Rapporti tra Comune ed altri enti locali

- Art. 89** Forme di collaborazione tra Comune ed altri enti locali

TITOLO VIII Disposizioni finali

- Art. 90** Statuto

- Art. 91** Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie
- Art. 92** Revisione dello Statuto
- Art. 93** Modalità' di revisione dello Statuto
- Art. 94** Regolamenti
- Art. 95** Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 96** Ordinanze
- Art. 97** Fonti di interpretazione e di applicazione
- Art. 98** Norme finali.

PREAMBOLO

ASSETTO TERRITORIALE

Melegnano si trova dieci chilometri a sud est di Milano, lungo la statale Via Emilia.

E' ubicata nella pianura del Basso milanese (altitudine media di 85 m sopra il livello del mare) ed è solcata nella parte orientale dal fiume Lambro, che scorre verso sud est con andamento meandriforme.

Ha una superficie di 4,93 chilometri quadrati, oggi con un grado di occupazione del suolo pari al 48 per cento.

Confina con i Comuni di San Giuliano Milanese e Colturano a nord, di Vizzolo Predabissi ad est, di Cerro al Lambro a sud e di Carpiano ad ovest.

Melegnano è importante nodo di vie di comunicazione, in quanto attraversata longitudinalmente dalla Autostrada del Sole, dalla linea ferroviaria Milano-Roma e dalla statale Via Emilia e punto di raccordo delle strade provinciali n.40 Binasca e n.39 Cerca, provenienti rispettivamente da ovest e da nord est.

Ha rapporti di stretta integrazione, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali della vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, con la vicina Milano.

Anche le tradizioni religiose la legano a Milano: essa infatti fa parte da secoli della Diocesi ambrosiana.

(redatto da G. Sfondrini)

CENNI DI STORIA MELEGNANESE

Dalle origini sino al 1000

Si fa risalire al tempo in cui i Galli Boi invasero la valle padana un primo insediamento nel nostro territorio di un sottogruppo di essi, che presero il nome di Ambroni da cui deriva il nome del fiume Lambro, presso il quale si stanziarono.

Siamo intorno al '300 a.C. e restano reperti importanti, come tombe galliche, vasellame e oggetti vari in metallo, rinvenuti nel 1881 lungo la strada che da Mezzano porta a Vettabiolo, che ne fanno inconfutabile testimonianza. I Romani giunsero qui verso il 220 a.C. e per secoli i nostri predecessori hanno cercato risposte al dilemma del nome della nostra città: MELEGNANO O MARIGNANO.

Tutte le varie ipotesi formulate, arricchite di leggende curiose e interessanti, non trovano riscontri e fondamenti storici.

Dobbiamo arrivare al 333 d.C. per trovare un primo indizio del nome della nostra città. Esso si riferisce a una stazione romana per il cambio dei cavalli tra MILANO e PIACENZA. L'indicazione è inserita in quell' "itinerarium Burdigalense" stilato da un pellegrino diretto ai luoghi santi, in cui si trova la nota "mutatio ad IX" (stazione per il cambio al nono miglio) che è chiaramente riferibile al territorio di Melegnano.

Per ritrovare un altro chiaro riferimento alla nostra città bisogna arrivare all'anno 830 in cui, su un documento giuridico, compare la testimonianza di un tale Madelbertus da Meloniano. Per alcuni studiosi, e per analogie con nomi di altri luoghi della zona (Sesto Ulteriano da Sextus ultra ianuas e Occhiò da Octavus), Meloniano è il nome romano derivato da quel milium nonum del secolo IV tratto dall'"itinerarium". Dalla toponomastica alcuni altri ricercatori fanno risalire a Marinianus il nome, derivandolo dal nome di famiglia dei Marinius, così come Carpiano da Carpius, Calvenzano da Calventius, Sarmazzano da Sarmatius, Pedriano da Petreius, Balbiano da Balbus.

I Romani lasciano nel nostro territorio segni inequivocabili della loro presenza, come la divisione dei terreni dell'agro pubblico col metodo della centuriazione, le iscrizioni e gli itinerari, le strade, l'organizzazione umana e sociale: scompaiono i villaggi preromani e si formano le cascine.

Del periodo delle invasioni barbariche troviamo il riferimento all'uccisione di Severino Boezio da parte di Teodorico, uccisione che si da' presumibilmente avvenuta in "loco Calventiano" dove ora sorge la Basilica di S. Maria Assunta di Calvenzano. Dopo la parentesi della dominazione longobarda, la battaglia di Melegnano del 590 siglo' l'avvento dei Franchi, che costruirono un regno solido e ben organizzato. In questo periodo l'economia locale era principalmente basata sull'agricoltura e la Bassa milanese e' segnalata per la fertilità dei campi. Attorno a Milano esisteva un tipico ordinamento longobardo, per cui i signori, di

stirpe militare, erano i proprietari ma non lavoravano direttamente i loro fondi, divenuti quasi accampamenti militari.

Il Lambro e la Vettabia erano vie importanti per il trasporto fluviale di merci verso Milano.

Nei secoli VIII e IX d.C. Melegnano è incorporata nella contea franca di Milano che fu uno dei feudi più grandi e più importanti d'Italia. Il feudo di Milano era feudo ecclesiastico, tenuto da membri del clero, vassalli dell'imperatore.

In questo intreccio di legami Melegnano fu affidata a un capitaneo, o capo di pieve, che divenne capo dell'amministrazione.

Dal sec. X, col nome di pieve, si intese una parte di regione formata da villaggi, paesetti e borgate e tale denominazione si mantenne per parecchi secoli.

Intanto le campagne si andavano coprendo di castelli costruiti da abati, vescovi, signori feudali, ricchi proprietari terrieri, aiutati dalle popolazioni locali a cui il castello poteva, all'occorrenza, dare rifugio. Sembra che sia di questo periodo e contesto storico la costruzione di un castello a Melegnano, sorto dove ora sorge il cimitero comunale sulla vecchia strada Cerca. Attorno alla chiesa di San Giovanni si viene formando un centro storico comprendente anche molte cascine (fino a qualche decennio fa se ne contavano 15). La forma è quella della "curtis" padronale e il padrone o l'amministratore dipendevano da un proprietario più ricco che era vescovo, conte o signore laico.

Del periodo barbarico restano principalmente segni riferibili alla dominazione longobarda, certamente, fra le tante, quella più accettata e penetrata nel tessuto sociale.

Tra queste testimonianze segnaliamo in particolare un frammento di scultura murato nella Chiesa di Calvenzano, nomi di persona di origine longobarda contenuti in documenti locali di quei tempi (Arialdo, Teufredo, ad esempio), la navigazione del Lambro e della Vettabia, la viabilità attiva che passava sulla via Emilia, un frammento di una Crocifissione conservata nella Chiesa di Vizzolo.

Il Medioevo, i Comuni e il Rinascimento

Quando comparve sulla scena politica Federico Barbarossa, Melegnano è di nuovo al centro di altre vicende belliche.

La ritroviamo, infatti, implicata nel teatro di guerra o come via di passaggio nelle lotte che il Barbarossa ingaggiò nell'Alta Italia contro i Comuni.

Con la battaglia di Legnano le città lombarde riconquistarono la loro indipendenza e, col trattato di pace tra Milano e Lodi Melegnano fu ceduta dai Lodigiani ai Milanesi. Da questo momento, pur fra alterne e complesse vicende, le sorti politiche di Melegnano saranno strettamente legate a quelle di Milano.

Federico II riprese le guerre coi Comuni e in una di queste sue sortite, passato il Lambro, distrusse Melegnano, Landriano e Bascapè. Ma i Milanesi allagarono campi e prati e l'imperatore, impantanatosi negli acquitrini che si erano formati, frenato nell'avanzata e in difficoltà, fu costretto alla ritirata.

Nel periodo comunale Melegnano è già un paese con un nucleo centrale e cascine agricole nei dintorni. Molti melegnanesi sono investiti di cariche e responsabilità pubbliche. Essi possono contare sui conventi di Milano, Lodi, Pavia e Crema che accolgono giovani aspiranti alla vita monastica o culturale, consentendo anche a molti di loro di prepararsi alla vita pubblica e civile.

Melegnano veniva così a inserirsi, anche per questa sua centralità logistica, nei vivaci rapporti di vita culturale ed economica che si intrecciavano tra queste città.

Nelle lotte tra le famiglie milanesi dei Torriani e dei Visconti per la supremazia in Milano, troviamo di nuovo implicata la nostra città. Quando i Torriani furono sconfitti dai Visconti, parecchie terre situate lungo il Lambro furono acquistate dalla famiglia Brivio. Da questo momento si può annotare che Melegnano riprodurrà in piccolo ogni forma di dominio visconteo, sia in campo politico che in quello amministrativo, economico, sociale, religioso ed artistico. E questo trova una sua giustificazione proprio per la gran parte che ebbe Melegnano nella storia dei Visconti. Con la divisione di Milano e del suo contado tra i fratelli Galeazzo e Bernabò Visconti, il castello di Melegnano toccò a Bernabò. Lo scrittore Paolo Giovio riporta che Bernabò, Signore di Milano, "edificò sulle rive del fiume Lambro nella terra di Maregnano una grandissima casa simile a una rocca con ponte". Bernabò fece costruire anche la strada Pandina che conduceva da Melegnano alle sue riserve di caccia.

La vita di Bernabò Visconti e la sua frequente permanenza a Melegnano furono motivo di leggende, novelle e racconti che ancora oggi si tramandano. La novella della scomunica è certo la più nota. In essa si narra che Bernabò costrinse i due ambasciatori del Papa, latori della scomunica, a mangiare pezzo per pezzo la bolla fatta di pelle di animale, minacciandoli, altrimenti, di far loro bere l'acqua del Lambro in cui li avrebbe gettati.

Il castello ha sempre rappresentato un polo strategico per il controllo che riusciva ad esercitare nel Sud Milano. Esso costituiva un alloggio di armati e persone che regolavano l'amministrazione economica e fiscale del territorio.

In modo particolare l'attività agricola e commerciale e i mercati settimanali assicuravano entrate sicure e continue nelle casse del ducato milanese.

Il successore di Bernabò Gian Galeazzo, suo nipote e genero, divenuto duca di Milano, ebbe un riconoscimento ufficiale del potere su tutta la Lombardia con l'incoronazione in Sant'Ambrogio nel 1395. Da allora sullo stemma ducale comparve l'aquila imperiale.

Sono di questo periodo casi di peste a Monza e a Milano. Gian Galeazzo si rintanò nel castello di Melegnano dove tuttavia fu colpito dalla malattia e morì nel 1402. Anche di questo la leggenda si impadronì. Si narra che un diavolo in quella notte, entrato in Castello, attese la sua preda, mentre dal cielo si riversava sull'abitato un diluvio di acqua e fulmini.

Dopo la morte di Gian Galeazzo, Melegnano fu al centro di lunghe contese per il suo possesso tra il successore Giovanni Maria e il Signore di Lodi Giovanni Vignati. Alla fine il castello ritornò ai Visconti. In un decreto del 1412 Melegnano, ad opera di Filippo Maria Visconti, ebbe una prima forma di autonomia, con l'assegnazione di un capitano con funzioni vicarie del Duce per l'amministrazione e per il tribunale.

Nella città sorgeva il Palazzo Visconti che è l'edificio situato nell'attuale Piazza Garibaldi al numero civico 10. Alla sommità di una cappella della Chiesa del Carmine stava incisa l'arma dei Visconti. Sui resti dell'antico ponte di Milano fino al 1745 vi era lo stemma visconteo che compare anche dipinto sull'entrata del Castellazzo, ora Casa di Riposo.

Solidi e intensi furono i rapporti tra Filippo Maria e i Melegnesi. Alla sua morte nasceva l'Aurea Repubblica Ambrosiana con un vicario e i 12 di Provvisione, un Consiglio di 24 Capitani, l'Assemblea dei Cittadini e il Consiglio Generale dei Novecento Melegnano seguì le sorti della stessa.

L'avvento di Francesco Sforza, a cui l'Aurea Repubblica Ambrosiana aveva affidato il supremo comando militare, portò un periodo di instabilità politica. Melegnano, occupata dalle truppe dell'A.R.A. fu ripresa da Francesco Sforza, dopo un assedio, narrato da un cronista del tempo, che durò sei giorni. In questa occasione furono abbattute due torri del castello e i muri di congiunzione. Il castello, dopo tre giorni di trattative, fu assegnato allo Sforza che l'anno successivo, entrato a Milano, ne divenne duca, seppellendo le ceneri della Repubblica.

Come si è visto il Castello di Melegnano rappresentava una solida fortezza e un passaggio obbligato per Milano e, pertanto, rivestiva una grossa importanza strategico-politica.

Alla sua custodia era preposto un castellano, scelto fra i militari, il quale riceveva una paga mensile e aveva come compito di provvedere alle munizioni e all'approvvigionamento dei magazzini che dovevano essere sempre pronti a reggere, fino a un anno, un eventuale assedio.

Nel 1512 il castello fu consegnato a Francesco Brivio con la carica di capitano e vicario ducale. In questo periodo Melegnano, a seguito della calata dei Francesi in Italia, fu teatro della grande ed epica "battaglia dei Giganti" o di Marignano, avvenuta nel 1515, combattuta fra mercenari di Francesco I e l'esercito dei Cantoni svizzeri alleati degli Asburgo, per la supremazia del dominio francese in Italia. La battaglia rimase leggendaria e la sua fama si sparse per l'Europa. Essa, infatti, portò decisive conseguenze e radicali cambiamenti nelle questioni internazionali, nazionali e locali. Massimiliano Sforza cedette il ducato di Milano a Francesco I e così il Milanese tornava ai Francesi. I 13 Cantoni svizzeri conclusero la Pace perpetua con la Francia e si impegnarono da quel momento in una politica di neutralità. Con Carlo re di Spagna venne firmato un trattato per cui i Francesi tennero il Milanese e gli Spagnoli il Napoletano.

Anche la leggenda si impadronì della battaglia di Marignano.

Il poeta Gian Alberto Bossi narrava come i pulcini prima della battaglia avessero cantato come galli per cinque interi giorni.

Molti artisti si ispirarono a questo avvenimento bellico: nella sala delle armi del Museo Nazionale di Zurigo vi è un affresco di Fernand MODLER che riproduce la ritirata; sulla tomba di Francesco I a Saint Denis è scolpita la battaglia; esiste una moneta coniata da Francesco I con la scritta "Primus domitor Helvetiorum"; a Versailles vi è un quadro del pittore Jean Honore' Fragonard (1806), raffigurante la battaglia. Alla periferia di San

Giuliano Milanese vi è ora, purtroppo in pessime condizioni, un monumento denominato "La Vittoria", eretto da Francesco I dopo la battaglia e infine, a Zivido, vi è l'Ossario che raccoglie le ossa dei numerosi caduti. Molte poi sono le tradizioni popolari nate dall'avvenimento. La cappella a ridosso della Chiesa di Mezzano, dedicata a S. Maria della Neve, contiene delle ossa e il popolo vi attribuisce il potere di fare miracoli.

Ma la "battaglia dei Giganti" non segnò un periodo di pace. Nella lunga guerra che seguì e che si accese tra Francesi e Spagnoli, Melegnano si trovò nuovamente coinvolta. Il 1 marzo 1532, dopo alterne vicende politiche e militari il duca Francesco Sforza II nominò Gian Giacomo Medici, capitano e condottiero del ducato di Milano, Marchese di Melegnano. Il castello, che apparteneva ai Brivio, fu consegnato al Medici con regolare contratto, che lo stesso Carlo V approvò con suo decreto.

Melegnano si trasformò, pertanto, in Marchesato sotto Casa Medici e a tale casata il castello appartenne fino al 1981, anno in cui fu venduto alla Provincia ed al Comune di Melegnano.

Il fratello del primo Marchese di Melegnano venne eletto Papa col nome di Pio IV e fu a lui che si deve la concessione alla nostra comunità della Bolla con l'indulgenza del Perdono, avvenuta il 20 Gennaio 1563. Dalla festa religiosa nacque la Fiera del Perdono che nel tempo aumentò la sua durata, passando dall'iniziale giorno e mezzo a una settimana e via via fino ai tre mesi di oggi.

Nel periodo Visconteo-Sforzesco fu aperta la nuova strada Pandina che da Melegnano portava a Villa Pompeiana. Fiorirono i monasteri di Calvenzano, Viboldone e Chiaravalle e, pare, Legorina e Sarmazzano. Il monastero dei Carmelitani al Carmine fu fondato verso il 1300 ed ebbe in dotazione molte pertiche di terra. In detto periodo per la prima volta si ha notizia della Rocca Brivio, di Colturano e Vizzolo. "La belle et bonne terre" viene definita la nostra terra dal cronista francese Pasquier le Moyne che aveva osservato le vigne fertili, le campagne coltivate a frumento e frutta. E del Lambro (tempi beati) lo storico Giorgio Merula scrive: "aquarum perpetua claritate nitens copiaque piscium optimorum abundans".

L'impulso principale all'agricoltura pare sia venuto dai numerosi ordini monastici: i Cluniacensi si insediarono nell' Abbazia di Calvenzano nel 1093, a Chiaravalle i Cistercensi nel 1135, a Viboldone gli Umiliati nel 1176, a Carpiano i Certosini nel XII secolo, a Melegnano i Carmelitani nel 1393.

La forma chiusa delle cascine, derivata originariamente dalla casa romana, fu adottata come forma dai monaci per costruire i loro monasteri.

Il Mercato

Non conosciamo la data di fondazione, certo molto lontana nel tempo, del "mercato del Giovedì", tuttora attivo. Ma già nel 1343 era fatto obbligo al castellano di prestare aiuto, consiglio e favore ai venditori e non si doveva imporre pedaggio del ponte sul Lambro nel giorno di mercato, come viene attestato da una concessione di Giovanni Visconti.

Nel 1412 compare una prima menzione storica dell'esistenza del mercato del Giovedì; in una disposizione governativa viscontea si emana un decreto perché il responsabile del dazio

di Melegnano abbia la facoltà di agire contro gli evasori in giorno feriale e giuridico "purchè non sia giorno di mercato".

Nel 1441 Filippo Maria Visconti riconferma il mercato del giovedì. Infine nel 1442 si trova un riferimento chiaro: "In Melegnani terra publicum mercatum singulo die Jovis".

Nel 1555 e nel 1556 Filippo II re d'Italia riconferma a Gian Giacomo Medici Marchese di Melegnano la facoltà di esercitare il mercato al giovedì. Infine nel 1715 il Governo austriaco conferma le concessioni dei privilegi per il mercato del giovedì a Carlo Antonio Medici.

Intanto, nel tempo, Melegnano da "vicus" diventa "oppidum" e poi "borgo" con mura perimetrali di difesa. Il Castello, il Mercato e il Ponte del Lambro, con l'obbligo di pedaggio, sono i tre elementi base che conferiscono a Melegnano importanza economica, finanziaria e logistica.

Il Dominio spagnolo

Dalla metà del 1500 fino a tutto il 1600 la Lombardia fu assoggettata completamente alla Spagna. Nel 1608, dopo anni di diatribe fra i notabili melegnanesi per la conduzione politica e amministrativa della città, si giunse, per opera del magistrato Luigi Melzi, delegato di Filippo III, a emanare una nuova Costituzione. Essa conteneva 15 articoli e fu votata da 124 capifamiglia melegnanesi su 186 famiglie. Tale costituzione assicurò per un certo periodo un po' di tranquillità nell'amministrazione e rese più chiari i rapporti tra autorità centrale e periferica. Nel 1576 Melegnano fu colpita dalla peste e il Tribunale della sanità di Milano fece costruire un lazzaretto nella zona della Madonnina di Sarmazzano.

Vi fu una seconda ondata di peste, nel 1630, causata dalle invasioni dei Lanzichenecci e questa volta fu l'Ospedale dei Pellegrini, accanto alla Chiesa di San Pietro, che accolse i colpiti dal morbo.

In quelle occasioni i melegnanesi fecero voto di speciali riti religiosi. Il Comune ordinò dieci quadri raffiguranti la vita di San Giovanni Battista, quadri che venivano esposti sotto le arcate della Chiesa. Oggi sono in parte nella Chiesa di S. Giovanni e in parte in quella di San Pietro.

Fra i riti legati a queste vicende occorre ricordare che la IV Domenica di Agosto si celebra la festa commemorativa del voto del 1630. In Chiesa si brucia un globo di bambagia e l'officiante recita: "Sic transit gloria mundi".

Nel 1656 i Francesi attaccarono in forze Melegnano. Chi poté si salvò in Castello, altri fuggirono nei campi e trovarono rifugio nelle cascine più lontane. I Francesi saccheggiarono il paese, rubarono e incendiarono.

L'economia melegnese in questo periodo, mentre registrava altrove uno stato grave di crisi, non ebbe grosse flessioni. Fu dato impulso al "mercato del Giovedì", concedendo ai venditori esenzioni e liberandoli da onerose costrizioni.

Con l'avvento di San Carlo Borromeo, Melegnano cessò di appartenere alla pieve di San Giuliano e divenne sede di pieve autonoma, comprendente fra l'altro Mezzano e

Pedriano.

Nel 1666 fu posta la prima pietra della nuova Chiesa di San Pietro, poi consacrata nel 1672.

Con il governo spagnolo i Marchesi Medici ebbero buoni rapporti, preferendo essi adattarsi alla nuova realtà. Buoni furono pure i rapporti tra i discendenti dell'antica famiglia milanese dei Visconti e i Marchesi stessi.

Il Dominio austriaco

Quando, con la pace di Utrecht, Milano toccò all'Austria, Melegnano ne seguì la sorte, accogliendo l'avvenimento come una liberazione. Il fiscalismo opprimente della Spagna aveva provocato difficoltà nei bilanci comunali, i redditi erano bassi, alta la percentuale degli analfabeti. Solo i Medici e gli Istituti religiosi possedevano una relativa ricchezza. Gli agricoltori e i fittavoli di Melegnano, colpiti pesantemente dalle tasse, non erano nel novero dei benestanti. Da un rapporto stilato da una apposita commissione di melegnanesi nel 1718 si rileva che il Comune aveva un deficit di 1.578,99 lire ed era, inoltre, gravato da un debito di 87.723 lire. In un formale ricorso presentato a Carlo VI, Re d'Austria e Signore di Milano, si elencano i vari problemi della città: le piene devastatrici del Lambro, le soste e i passaggi delle truppe e il loro relativo mantenimento, famiglie che emigravano altrove (1700 in tutto i residenti) la necessità di aggregare le terre vicine, che avevano goduto dei benefici dei servizi senza alcun carico (problema ancora di attualità). Il governatore intervenne solo in parte e il bilancio non fu risanato.

Solo in seguito, con una politica di contenimento delle spese, con l'aumento del prezzo del pedaggio del Ponte sul Lambro, unita a una politica di ribellione tesa a negare il pagamento di tributi alla Chiesa e al Marchese, si raggiunse lo scopo.

Si susseguirono altri avvenimenti bellici in cui la nostra città è coinvolta.

Si alternano in poco tempo, dopo la Spagna, gli Austriaci, i Piemontesi e, da ultimo, nuovamente l'Austria.

Con l'avvento di Maria Teresa si ebbe un nuovo tipo di amministrazione che riportò Melegnano a far parte della pieve di San Giuliano, ma rese giustizia sociale, perequando le imposte. È di questo periodo la costruzione del primo cimitero fuori le mura e i lavori per la sistemazione del corso del Lambro. Si registrano anche gli smantellamenti più decisivi dei resti delle tre porte che davano l'accesso a Melegnano: il ponte di S. Angelo o Portone, il Ponte di Milano che chiudeva il paese, separando la zona detta contrada Carmine e la Porta del Lambro che era un complesso fortificato.

L'avvento di Napoleone e il Risorgimento

Il 1796 segnò l'arrivo di Napoleone a Milano e, dopo i primi momenti di euforico gaudio, questi attivò l'ordine di consegnare soldi e argenti, il che valse anche per Melegnano, dove la somma che si dovette pagare fu di 11.400 lire più 20 chili d'argento.

Con l'avvento della seconda Repubblica Cisalpina, dopo 13 mesi di occupazione austro

russe, Napoleone ordinò la soppressione di tutti gli Ordini religiosi. I quattro conventi di Melegnano, Francescani, Cappuccini, Orsoline e Servi di Maria, furono chiusi e spogliati di mobili e suppellettili. Migliore sorte ebbero le campane di San Giovanni. Fu il Prevosto Candia a salvarle dalla razzia francese con una abilissima mossa: accolse Napoleone con una solenne processione a cui partecipò tutto il popolo melegnanese. Candia andò incontro al cocchio imperiale e rivolse alcune parole all'imperatore: non si seppe mai il contenuto della breve conversazione, ma il risultato fu che Napoleone se ne andò salutandolo e le campane rimasero al loro posto.

Melegnano, dopo il Congresso di Vienna, venne inserita nel Distretto XII della Provincia di Milano con la denominazione di "Comune di Melegnano". L'amministrazione imperiale austriaca fu retta e scrupolosa, sostenuta da uomini integri, imparziale nei confronti di tutti i sudditi, senza differenze tra austriaci e lombardi. L'amministrazione, rigorosa e pressante, si occupò di riorganizzare la vita della città, della campagna e perfino il clero fu coinvolto in vari modi, attraverso circolari dirette ai parroci, con le più svariate richieste di collaborazione. Non si riscontrano in questo periodo grosse novità nel settore urbanistico che vede l'abitato di Melegnano diviso in tre zone: Borgo San Rocco, Ponte di Milano e Borgo Lambro.

Nella cascina operano i salariati fissi e i giornalieri, le colture sono a marcite e a riso. Da questo momento comincia l'ultima grande stagione agricola per Melegnano e contemporaneamente inizia anche per la città l'era industriale.

Commercialmente il punto più forte è sempre il mercato del Giovedì, che il governo austriaco regolamenta, eliminando abusi e disordine.

Allo scoppio delle 5 giornate di Milano il generale austriaco Radetzky, nella marcia di ritiro, passò da Melegnano, ma, nonostante la mediazione del melegnanese Polli, che tentò di opporsi con la ragione alla violenza degli Austriaci, la città fu saccheggiata e bombardata. Chiusa la parentesi della I guerra risorgimentale del 1848 con la sconfitta di Carlo Alberto, l'Austria ritornò a Milano.

Ritroviamo Melegnano al centro di operazioni belliche, subito dopo la battaglia di Magenta. L'8 Giugno 1859 gli Austriaci si scontrarono presso la nostra città con l'esercito franco-piemontese. Fu una battaglia breve, ma sanguinosa che i Francesi vinsero, ma a caro prezzo. Di essa ci ha lasciato una testimonianza Giacomo Frassi, melegnanese, testimone oculare.

Fra i melegnesi che si distinsero nel Risorgimento italiano dobbiamo ricordare Giuseppe Dezza. Lo troviamo combattente nella prima guerra d'indipendenza nel 1848, poi con Nino Bixio nella

Brigata dei Cacciatori delle Alpi. Nel 1859 Garibaldi gli affida il comando, durante la spedizione dei Mille, della divisione Volturno e, a Teano, conosce il re Vittorio Emanuele II. A 32 anni entra come ufficiale nell'esercito regolare. Fu al seguito del Re nel 1873 a Vienna e a Berlino e rimase accanto a lui fino al 1877. In seguito partecipò alla vita politica come deputato di Codogno. Fu nominato senatore del Regno e collocato in riposo col grado di comandante di corpo d'armata. Oggi riposa nella cappella cimiteriale di famiglia in Melegnano. La città gli ha dedicato una via e un busto che è posto sotto il porticato del Palazzo comunale.

Per ricordare Garibaldi, che era transitato per Melegnano, la città ha fissato nelle piazze e nelle vie alcune fra le più importanti vicende garibaldine e i nomi di alcuni suoi importanti seguaci P.zza Garibaldi, Via G. Dezza, Via N. Bixio, Via dei Mille e Via Volturmo.

Verso la fine del secolo si registra sul piano dei trasporti il raddoppio della ferrovia Milano-Piacenza e l'attraversamento della città da parte del tram della linea S. Angelo-Melegnano-Milano.

Il Novecento

Con l'amministrazione guidata dal Sindaco Codeleoncini, nei primi anni del Novecento, si trova soluzione all'annoso problema del funzionamento delle 5 classi elementari. Nascono l'Asilo Sociale (la posa della prima pietra ebbe luogo il 18 giugno 1911), l'Asilo Trombini, il Ricovero dei vecchi, l'Ospedale Predabissi, la Società operaia ed il giornale "Il Corriere del Lambro".

Sempre di questi anni è la nascita di associazioni di servizio sociale come la Società badilanti braccianti e affini, nota anche come Cassa di soccorso, l'Unione di mutuo soccorso fra le associazioni religiose, la Società contro l'accattonaggio e, infine, la Società 8 Giugno 859 che raccoglieva i reduci delle battaglie risorgimentali.

La 1 guerra mondiale trova schierati i Melegnesi attorno al Movimento dei Moderati, al Circolo popolare e al Movimento socialista.

Sono di questi anni le battaglie politiche tra socialisti e cattolici nel Consiglio comunale.

Si andava intanto affermando, in modo via via più incisivo, la presenza della classe operaia nella vita amministrativa della città. La prima guerra mondiale vide i melegnesi, nonostante le diverse posizioni ideologiche, uniti in iniziative di assistenza civile a favore dei profughi.

E' di questo periodo la nascita del "mercato della Domenica", che ancora oggi mostra la sua grande rilevanza commerciale per la città e per tutto il circondario melegnese, che in esso trova anche elementi di aggregazione.

Dopo il 1918, terminata la guerra, risorgono le rivalità ideologiche con l'affermazione sempre più significativa del socialismo, cui si contrappose nel 1919 il Partito Popolare Italiano. Un terzo movimento era quello dei laici moderati, non ancora ben organizzato, ma dal quale uscirono uomini di provata serietà amministrativa e di indiscussa onestà.

Dal 1920 al 1922 la prima amministrazione socialista portò a compimento riforme e leggi sociali di primaria importanza, fin che si giunse allo scioglimento del Consiglio comunale nel Giugno del 1922.

Comincia anche a Melegnano la lunga parentesi fascista. Nel 1924 si riaffaccia la questione dell'unificazione dei Comuni limitrofi, essendo Melegnano centro di servizi per tutto il circondario: mercato, servizio telefonico e telegrafico, ferrovia, banche, scuola, uffici amministrativi, Opera maternità e infanzia.

In questi anni la situazione economica conosce ancora una forte occupazione agricola, ma, nel contempo, avanza in modo significativo l'industria melegnanese.

Del periodo fascista ricordiamo questi fatti: la riorganizzazione dei pubblici servizi, l'assistenza all'Opera maternità e infanzia, l'istituzione del consultorio pediatrico ed ostetrico, l'apertura del nido d'infanzia per i bambini delle mondariso, le colonie, la compilazione dell'elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita, la mutua sanitaria comunale, la costruzione di case popolari, due lavatoi pubblici, e un Consorzio con 22 Comuni limitrofi.

Durante la II guerra mondiale anche i cittadini melegnesi pagarono un loro pesante contributo di sangue.

La condiscendenza della comunità melegnanese nel periodo fascista pare più di facciata che sostanziale. In realtà la gran parte dei cittadini di Melegnano non abbandonò la vocazione alla libertà, vocazione che si manifestò palesemente dopo l'8 Settembre 1943 e che sfocia in una ribellione attiva. Si può dire che la Resistenza che nasce affonda le sue radici in una ancora più lontana vocazione popolare alle lotte sindacali, di matrice socialista, alle lotte dei fuorusciti italiani nella guerra di Spagna, alla ribellione alla dittatura fascista. Dopo l'armistizio dell'8 Settembre, nella lotta cospirativa, si distinsero melegnesi appartenenti a diversi gruppi politici: sarebbe assai lungo l'elenco di quelli che hanno partecipato alla Resistenza nella nostra città.

La corralità e la determinazione che hanno caratterizzato le lotte della Resistenza non possono essere scalfite in nessun modo dalle divergenze politiche ed ideologiche che si manifestarono dopo la liberazione. Tutto sommato da queste divergenze, portate avanti nel rispetto reciproco, è nata la democrazia che attinge in parte la sua linfa vitale dalla dialettica che da tali contrasti si sviluppa e che, comunque, nasce dal desiderio di concorrere al bene della città.

Di questo secondo dopoguerra ci pare doveroso ricordare Gaetano Meda Sindaco di Melegnano insediato dal Comitato di Liberazione Nazionale nel 1945.

Oggi, se guardiamo la nostra città, vediamo che si tratta di una città viva, attiva ed efficiente nei settori della vita sociale, culturale ed economica. Importante in particolare lo sviluppo nei settori del commercio e dell'artigianato. Notevole il rinnovamento del centro urbano, la crescita di nuovi quartieri residenziali, il potenziamento dei servizi.

Sono nate varie associazioni sociali, culturali e sportive. Esse si prefiggono di contribuire, con le altre agenzie istituzionali del territorio, alla formazione nel tessuto di una cultura contemporanea, pronta ai cambiamenti e alle trasformazioni che tendano alla crescita umana e sociale della città.

(redatto da G. Donati Berlinzani)

MONUMENTI SIGNIFICATIVI DELL'ARTE A MELEGNANO

Il Castello

Il Castello è uno dei monumenti più significativi del tardo medioevo melegnanese e lombardo. La massiccia costruzione rimane il ricordo e il simbolo dell'epoca viscontea.

Ha una pianta quadrilatera a forma di U. In origine sembra presentasse pianta quadrilatera con quattro torri con all'interno un ampio cortile. Oggi i corpi di fabbrica sono tre: facciata, lato est e lato ovest; restano anche due torri anteriori. La facciata che guarda la piazza è giunta intera, mentre il lato di fondo è mancante e pare sia stato atterrato da Francesco Sforza nel 1449 insieme alle altre due torri mancanti. Parte del fossato è ancora visibile, molto profondo originariamente e in comunicazione col Lambro. Si ricorda col nome di Fossa Medici e il nome di fossa è rimasto all'osteria detta appunto "della Fossa" che si trova nella parte sinistra della facciata.

Il rivellino, che era l'avamposto offensivo e difensivo, oggi è limitato a due pareti e del ponte levatoio non restano tracce. Dal ponte attuale si accede al monumentale ingresso costituito da un grosso arco fregiato in cotto. Il cortile interno è diviso in tre parti e su due lati è circondato da un porticato sostenuto da archi a tutto sesto. Sul portico interno della facciata centrale si affacciavano le abitazioni e i locali di servizio e il portico dell'ala est era usato per le stalle e i depositi del fieno. Alla sale superiori si arriva mediante due scale. Una è lo scalone che inizia a destra dopo l'arco d'ingresso. Esso è formato da scaglioni di mattoni separati da cordoni di sasso per permettere la salita dei cavalli (da cui il nome di scala cavallara).

L'altra scala si apre sotto il lungo porticato e ha le pareti affrescate.

La prima sala che s'incontra salendo la grande scalinata è la sala dell'imperatore. Vi sono affrescate città tedesche: Worms, Colonia, Francoforte, ecc., teatro di avvenimenti politici del tempo di Carlo V che ebbe buoni rapporti con Gian Giacomo Medici. Le figure femminili simboleggiano le Virtù e le Arti. Sulla sinistra vi è la Sala degli Dei, che ospita oggi la Biblioteca comunale. Nella sala da pranzo attigua figurano affreschi di ispirazione mitologica greca e romana. Notevole il Salone delle Battaglie alle cui pareti sono raffigurati i luoghi in cui si svolsero le battaglie e le imprese di Gian Giacomo Medici. Il terzo salone è detto di Ercole perché vi sono raffigurate le vicende del mitico eroe. Nel salone degli Argonauti è rappresentato il mito omonimo. La sala degli stemmi riporta sedici stemmi di altrettante famiglie nobili melegnanesi.

Dal cortile si accede alle stanze private. Scale e volte sono affrescate ancora con scene mitologiche che si alternano agli stemmi delle nobili famiglie.

Oggi quello che è rimasto del castello è il risultato di molti interventi per adattamenti, riparazioni, aggiunte che si sono succeduti nei secoli.

LE CHIESE

Chiesa di San Giovanni Battista

La più antica documentazione sulla Chiesa è del 1398, ma la tradizione la fa risalire al quarto secolo dopo Cristo.

Essa fu costruita o rimaneggiata tra il 1200 e 1300. Sono ancora visibili i segni della primitiva costruzione gotica con gli archi a tutto sesto.

Nella prima cappella vi è un affresco raffigurante Cristo in gloria, in veste rossa e manto verde, che pare risalga al XV secolo ed è di Scuola prefoppesca.

Due opere si impongono in questa chiesa. Sono la Natività di Maria di Giovanni Battista della Rovere e la Presentazione al tempio di Giovanni Mauro della Rovere, fratelli detti fiamminghi.

Vi sono elementi procaccineschi nell'Immacolata che è la pala d'altare maggiore in fondo alla navata destra e Gioacchino visitato dall'angelo, posto in una lunetta sopra la porta d'ingresso al passaggio dalla sacrestia all'altare.

Pregio storico più che artistico hanno la Processione del Santo Chiodo e San Carlo che fa l'elemosina nella cappella di S. Giovanni. Troviamo poi la tela di San Carlo in estasi che è la pala d'altare della cappella di san Carlo, tela attribuita a Melchiorre Gherardini.

Di grande interesse storico per la comunità melegnanese è il quadro che sta sopra il confessionale del prevosto, a sinistra e nella navata piccola, rappresentante San Carlo Borromeo che riceve dallo zio Pio IV il cappello cardinalizio, mentre sulla destra si vede, in veste talare, il parroco di Melegnano Giovanni Pavesi, che ha in mano la bolla del Perdono, concessa da Pio IV a Melegnano il 20 gennaio del 1563. Il quadro è attribuito a Giovanni Battista della Rovere.

Vi è poi la serie di quadri fatti dipingere dopo il voto del 1630, in onore a San Giovanni Battista: San Giovanni Battista che indica il Messia, attribuito ad Andrea Porta, Giovanni Battista davanti ad Erode, attribuito a Franco Verzelloli, il Banchetto di Erode, attribuito ancora a F. Verzelloli. Tra le opere si segnala la Madonna del Rosario statua lignea dorata e policroma che si trova nella cappella del Rosario: è un'opera notevole di ignoto scultore locale del 1700. Nella cappella del Sacro Cuore vi sono le statue dorate lignee rappresentanti la Preghiera, la Fede, la Liberalità, la Pietà. Notevole infine la Lampada quale esempio di oreficeria lombarda con elementi di gusto neoclassico.

Chiesa di Santa Maria dei Servi

L'opera risale al 1768 e fu costruita sull'area di una chiesa più antica. Sotto vetro, sulla parete di sinistra del presbiterio, vi è un affresco raffigurante la Madonna della rosa. È un pezzo proveniente dalla antica Chiesa in cui occupava un posto nell'abside. È opera di un ignoto pittore lombardo della prima metà del secolo XV. Ha forme delicate e sciolte che richiamano la maniera di Zavattari.

All'altare della prima cappella di sinistra, dentro una custodia di vetro, si trova il Crocifisso ligneo policromo di ignoto locale del 1600. Proviene dal monastero dei Servi di Maria, soppresso nel 1810, ed è un'opera notevole per l'agile intaglio che tende a ricercare espressività attraverso lo studio non superficiale dell'anatomia.

Nella Chiesa si trova un affresco di ignoto pittore lombardo. E' la Madonna Addolorata e si trova sulla parete destra, sopra la porta che immette nella sacrestia.

Chiesa di San Rocco

E' di epoca barocca, ma molti sono stati i rimaneggiamenti che ne hanno compromessa la integrità stilistica.

Nella Chiesa si trova un affresco antico che rappresenta la Madonna col bambino (Madonna delle grazie), dipinto su un muro ed incorporato nell'altare della parete di sinistra: sembra un avanzo dell'antica Chiesa posto qui dopo la costruzione della nuova cappella iniziata nel 1709. Si ritiene appartenga alla scuola di Bernardino Luini.

Chiesa di San Pietro

Anche questa Chiesa e' di epoca barocca e anch'essa ha subito gli stessi rimaneggiamenti tipici dei monumenti barocchi melegnesi. All'interno si trovano quadri di sicuro interesse: la Sacra famiglia della scuola di Guido Reni, Cristo Crocefisso e Cristo che sale al Calvario, attribuiti ai fratelli della Rovere detti i Fiamminghini e Santa Margherita da Cortona attribuita a Daniele Crespi. Nella Chiesa si trova infine una notevole opera di scultura popolare locale del 1700 che denota a quali livelli di abilità espressive erano giunti scultori e intagliatori del legno, fioriti in questo periodo in Melegnano. Si tratta della statua dell'Ecce homo, che raffigura un Cristo coronato di spine con barba e capelli naturali.

Chiesa del Carmine

Sembra sia nata come cappella nell'836 per opera di un tal Unger che, con una donazione di terreni a Melegnano, volle istituire una casa del pellegrino dedicata a Giuseppe e Maria.

In seguito si chiamò San Bartolomeo fuori le mura; sembra vi sia stato ospitato nel 1210 un piccolo ospedale dedicato a Maria Maddalena.

Nel 1442 la Chiesa viene aggregata alla Parrocchia di S.Giovanni.

In seguito i frati costruirono il Convento con il triplice porticato, ampliarono la Chiesa e conservarono nell'abside l'antica costruzione.

La Chiesa, di stile romanico, è databile tra il 1393 e gli inizi del '400. Il campanile anomalo poggia con tre lati sul tetto ed è di più recente costruzione (1500). Il chiosco del convento risale allo stesso periodo.

Fra le opere scultoree della Chiesa citiamo il coro ligneo ben conservato del secolo XVIII e l'altare maggiore marmoreo sempre del XVIII secolo.

Nella terza cappella a sinistra, in una nicchia, sull'altare, si trova la statua di San Giuseppe col bambino. E' di un ignoto scultore melegnese ed ha un certo interesse artistico.

Del XVIII secolo è la statua dell'Ecce homo, situata nella seconda cappella di sinistra.

Nella sagrestia della chiesa si trova San Diego d'Alcalà del 1600, anch'essa di ignoto melegnanese.

Le decorazioni parietali sono artisticamente interessanti: vi sono rappresentate le figure di Dio Padre, della Vergine, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo e inoltre vi si svolge la vicenda del Purgatorio con chiari aneliti di purificazione verso il cielo.

A destra è raffigurata la vicenda del Paradiso che è senz'altro la più bella di tutte le decorazioni della chiesa.

Nell'ultimo riquadro vi è Santa Margherita dei Pazzi e nella parte inferiore della parete troviamo Davide e Golia, il profeta Elia e Mose', poi, a destra, Giuditta, Rachele, Ester.

Le decorazioni nelle cappelle riprendono il tema del Vecchio Testamento.

Il Ponte sul Lambro

Pregevole per l'equilibrio delle forme e nell'insieme, per un'aria di spiritualità che la fanno ritenere di un certo valore storico è la Madonna Assunta, di ignoto, situata nella cappelletta che si trova presso il ponte in via P.Frisi.

Palazzo Brusati

E' uno dei più antichi edifici della città ed e' sito nell'attuale Via Mazzini. Oggi resta la facciata con struttura muraria a vista. Lo stile gotico lo fa risalire al 1400.

In una sala vi è un camino antico che porta sull'architrave la scritta: "Exitus acta probat", il fine giustifica le azioni. In questa casa soggiornò Garibaldi, quando si fermò a Melegnano per salutare la famiglia del suo generale Giuseppe Dezza.

Il palazzo appartenne alla famiglia Saronio ed oggi appunto lo si conosce come ex palazzo Saronio.

Il Palazzo comunale

Sorge dirimpetto alla Chiesa di S.Giovanni. Nei secoli ha subito molte trasformazioni per cui è difficile ricostruirne la primitiva fisionomia.

In questo edificio già nel 1400 si radunavano i rappresentanti della comunità melegnanese da cui il nome Palazzo della Comunità. Sulle due finestre della facciata vi erano gli stemmi dell'imperatore, della Comunità e della famiglia Medici. Nel 1968 l'Amministrazione comunale decise di riportare nella sede storica del Broletto il Municipio con l'intento di dare un segno di continuità alla storia della città.

Non abbiamo inteso con questi cenni dare un quadro completo delle espressioni artistiche che vivificano la città. Altri piccoli grandi tesori essa custodisce, che vi invitiamo a scoprire e a valorizzare per la crescita culturale e umana di noi tutti.

(redatto da G. Donati Berlinzani)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Melegnano è ente pubblico territoriale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi dei melegnesi, dei quali persegue lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico nella piena salvaguardia dell'equilibrio ambientale; custodisce e valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale.
5. Realizza i valori espressi dalla comunità ispirandosi ai principi di tutela della vita, della dignità della persona, di concreta solidarietà e di pluralismo etnico, sociale, culturale e religioso.
6. Sviluppa azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità senza pregiudizio per la condizione individuale, di sesso e di razza.
7. Valorizza la famiglia quale primo luogo di formazione, di crescita interpersonale e sociale e di realizzazione dei più alti livelli di solidarietà umana.
8. Riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.
9. Promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione della cosa pubblica e alle scelte politiche della comunità.
10. Attua la più ampia informazione sull'attività dell'Amministrazione comunale.
11. Persegue la cooperazione con altri enti territoriali per la realizzazione di programmi comuni e per la gestione di servizi pubblici sovracomunali.
12. Promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con altri enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea, al superamento delle barriere fra popoli e culture, e, quindi, alla

diffusione del valore della pace.

ART. 2 Funzioni del Comune

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e delle funzioni si esplica nell'ambito del suo territorio.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la comunità ed il territorio comunale e' organizzato secondo i principi della legge e del presente Statuto.
3. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per soddisfare le esigenze della popolazione.

ART. 3 Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nelle materie proprie o delegate secondo il proprio ordinamento.
2. Rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 precedente.

ART. 4 Sede, stemma , gonfalone e titolo

1. Sede centrale del Comune è PALAZZO BROLETTO, in piazza Risorgimento, dove si svolgono, di norma, le adunanze degli organi elettivi collegiali.
2. Il Comune ha un proprio stemma, riconosciuto con Decreto del Capo del Governo del 17 ottobre 1932; lo stemma e' d'argento, al disco di nero carico di una croce d'argento, al capo di rosso, con ornamenti esteriori.
3. Ha, altresì, un gonfalone, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1950, e così descritto: drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Melegnano". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori bianco e rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. La riproduzione e/o l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

5. Melegnano ha il titolo di Città per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1959.

TITOL II PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 Forme associative e partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere associazioni dei cittadini secondo le forme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Promuove la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale e amministrativa, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Interviene, nei limiti delle disponibilità finanziarie con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi che non abbiano scopo di lucro, con sede nel territorio comunale o che in esso svolgano attività in grado di contribuire allo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo della comunità e di tutela dei beni culturali e ambientali.
4. Sostiene, nei modi di cui al comma 3 precedente, significativi progetti specifici che enti, organismi, associazioni e gruppi propongono ed attuano.
5. Il regolamento delle forme associative, che e' parte integrante del regolamento della partecipazione popolare, prevede modalità, tempi di erogazione e criteri oggettivi, predeterminati e resi pubblici di individuazione dei beneficiari; tali criteri devono tener conto del numero di associati, del settore di attività, nonché della loro continuità di azione.

ART. 6 Registro

1. Le associazioni, gli enti e gli organismi, dotati di statuto o di atto costitutivo che operino nell'ambito comunale da almeno due anni, possono chiedere di essere iscritti in un registro del Comune.
2. Il regolamento determina le modalità di iscrizione e di cancellazione, nonché i dati e le notizie da comunicare ai fini dell'iscrizione.
3. I soggetti registrati devono trasmettere al Comune all'inizio di ogni anno il numero dei propri iscritti e l'elenco delle iniziative realizzate nell'anno precedente, corredato dei dettagli necessari ad una loro piena valutazione.

4. Il regolamento individua il responsabile del controllo e le modalità di cancellazione d'ufficio dal registro in caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero.
5. I soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro possono utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di Segreteria del Comune, con le modalità previste dal regolamento.
6. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture, prevalgono, comunque, su quelle di qualsiasi gruppo.
7. I soggetti iscritti al registro hanno priorità di accesso ai sostegni di cui ai comma 3 e 4 dell'art.5 precedente; gli altri soggetti possono accedere a sostegni nei casi di cui al comma 4 del precedente art.5.
8. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune deve, in linea di principio, avvalersi, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui al precedente art. 5.

ART. 7 Rapporti con il Comune

1. Ai soggetti di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza; le modalità sono disciplinate dai Capi II, III e IV seguenti.

ART. 8 Organismi di partecipazione

1. La promozione della partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune si attua, altresì, mediante organismi a base associativa o di quartiere.
2. Su richiesta degli utenti, il Consiglio comunale istituisce comitati composti dai rappresentanti degli utenti con il compito di esprimere pareri sulla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

C A P O I I

FORME DI CONSULTAZIONE

ART. 9 Tipi di consultazione

1. La consultazione della popolazione deve riguardare materia di esclusiva competenza locale e si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
 - a) richiesta di pareri;

- b) istituzione di consulte;
- c) indizione di assemblee;
- d) effettuazione di sondaggi d'opinione.

ART. 10 Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti fondamentali, relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art.6 precedente, l'Amministrazione può acquisire il parere preventivo degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione chiedere sugli stessi atti fondamentali il parere preventivo dei soggetti non iscritti al Registro di cui all'art.6 precedente per le materie di rispettivo interesse.
3. Tutti i pareri richiesti devono essere resi nel termine massimo di venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 11 Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce organismi denominati Consulte, e nomina i singoli componenti di tali organismi.
2. Le Consulte sono istituite su materie di competenza comunale che vedono coinvolti i vari settori dell'associazionismo e di istituti di interesse pubblico, presenti sul territorio. Ogni Consulta esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte. Con la delibera di istituzione, il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria. Alle proposte si applicano le norme di cui al successivo art.15, comma 5, 6, 9 e 10.
3. Ciascuna Consulta non può avere meno di cinque componenti; possono esser chiamati a farne parte cittadini, rappresentanti delle associazioni di cui agli artt. 5 e 6 precedenti, nonché Assessori, consiglieri comunali, amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di istituti di interesse pubblico presenti sul territorio e dipendenti pubblici. In ogni caso la maggioranza dei componenti dev'essere costituita da soggetti estranei all'Amministrazione comunale. Ogni Consulta elegge nel proprio seno il Coordinatore, che non può essere nè consigliere comunale ne' Assessore .
4. Il Consiglio, prima di deliberare in ordine all'istituzione delle Consulte, deve approvare l'apposito regolamento, che e' parte integrante del regolamento della partecipazione popolare.
5. E' istituito il Comitato dei Coordinatori delle Consulte composto dai Coordinatori di tutte le Consulte con il compito di esprimere parere obbligatorio in merito alle proposte di revisione dello Statuto, sottoposte all'esame della Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie, ai sensi del successivo art. 91, comma 3. Il Comitato opera con le modalità le forme ed i termini previsti dal regolamento di cui al comma 4 precedente.

ART. 12 Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette assemblee.
2. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio, o dalla Giunta, o da esponenti di associazioni, enti ed organismi che operano nel territorio o da gruppi di almeno cinquanta cittadini.
3. Sull'ammissibilità della richiesta, nonché sull'opportunità dell'assemblea decide il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione; la convocazione deve essere pubblicizzata secondo le norme del regolamento di informazione civica.
5. Al Sindaco spetta, inoltre, l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
6. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
7. In esito all'assemblea deve essere redatto, a cura di un segretario all'uopo nominato, che cura altresì le necessarie verbalizzazioni, un documento finale contenente le conclusioni raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente avanzate.

ART. 13 Sondaggi d'opinione

1. Questioni di stretta rilevanza comunale e di particolare importanza tecnico - amministrativa possono essere sottoposte alla valutazione dei cittadini o di parte di essi mediante sondaggi d'opinione da compiersi con i mezzi e con le forme di volta in volta ritenuti più opportuni.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione e' deliberata dal Consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui al successivo art. 15.
3. E' esclusa l'indizione di un sondaggio in materia di bilancio e programmazione finanziaria.
4. Se ha luogo un sondaggio, sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di due anni decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
5. Il sondaggio si svolge nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) per la preparazione e lo svolgimento l'Amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
 - b) il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
 - c) il sondaggio può concernere sia valutazioni, sia orientamenti; in tale ultimo caso esso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative;
 - d) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire sia la possibilità di partecipazione di tutti i soggetti interessati, individuata nella delibera di indizione, sia la segretezza dell'espressione dell'opinione ;

- e) il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto, né nei sei mesi precedenti e seguenti l'elezione del Consiglio;
 - f) qualora concerna un procedimento in corso, il sondaggio non può svolgersi senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
 - g) la raccolta dei dati relativi al sondaggio deve esaurirsi entro 30 giorni dall'indizione.
6. Il Consiglio, laddove si tratti di attività proposta, progettata o da realizzarsi a cura di privati, può concordare con questi l'indizione del sondaggio.

ART. 14 Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti, ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo II, vincola l'Amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi. Ogni scelta o determinazione contrastante deve essere adeguatamente motivata.

C A P O III **INIZIATIVA POPOLARE**

ART. 15 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio comunale si esercita mediante presentazione al Sindaco di proposte sottoscritte da almeno cento residenti di maggiore età'.
2. Gli atti di competenza del Consiglio, in ordine ai quali è ammessa l'iniziativa popolare, sono quelli di cui all'art. 32 della Legge n. 142/90, così come modificato dalla legge 127/97 nonché della legge 265/99, con esclusione dei seguenti:
- a) tributari e di bilancio;
 - b) espropriazione di suoli e limitazione di proprietà fondiaria;
 - c) assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
 - d) designazione di componenti di commissioni o di altri organi collegiali;
 - e) delibere concernenti l'assunzione di servizi o la partecipazione comunale agli stessi.
3. La raccolta delle firme deve essere fatta su moduli forniti e vidimati dal Comune e secondo le modalità e le forme previste dal regolamento della iniziativa popolare, che è parte integrante del regolamento della partecipazione popolare. Comunque, il termine per la raccolta delle firme è di trenta giorni dalla data di consegna dei moduli.
4. L'atto di iniziativa deve precedere il provvedimento, pena la sua inammissibilità.
5. In ordine a ciascun atto di iniziativa il Consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro le prime tre successive sedute

e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

6. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 5 precedente, e' facoltà degli interessati avviare, nei termini, modalità, forme e requisiti di cui al successivo Capo IV, un procedimento di referendum consultivo sulla medesima proposta.
7. In caso di accoglimento dell'atto di iniziativa, l'organo assume le conseguenti determinazioni, che devono comunque riflettere nella sostanza i termini della proposta.
8. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso e motivato, garantendo una adeguata pubblicizzazione alla cittadinanza, secondo le previsioni del regolamento della informazione civica.
9. Dalla data della presentazione, l'organo non può in ogni caso prescindere dall'atto di iniziativa ove abbia a deliberare su questioni oggetto del medesimo.
10. Lo stesso atto di iniziativa non può in nessun caso essere riproposto nei dodici mesi successivi alla presentazione.

ART. 16 Istanze e petizioni

1. I cittadini residenti nel Comune possono inoltrare per iscritto al Sindaco:
 - a) istanze per richiedere l'emanazione di atti e di provvedimenti di interesse collettivo;
 - b) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Le istanze possono essere sottoscritte anche da singola persona di età superiore ai sedici anni, mentre le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone di età superiore ai sedici anni.
3. La raccolta delle firme per le petizioni deve avvenire secondo i disposti del precedente art.15, comma 3.
4. L'organo competente provvede su istanze e petizioni non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di inoltro.
5. Delle istanze e delle petizioni il Sindaco da' notizia scritta ai Capigruppo non oltre i dieci giorni successivi alla data di inoltro.
6. Alle istanze ed alle petizioni si applicano i disposti del precedente art.15, comma 5, 7, 8, 9 e 10.

C A P O I V

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 17 Principi generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento e di

partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa.

ART. 18 Richiesta e indizione

1. Il referendum e' indetto dal Sindaco allorché:
 - a) ne facciano richiesta almeno 600 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) oppure lo deliberi il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta o la delibera di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. La richiesta deve, altresì, indicare i soggetti promotori.

ART. 19 Limiti in ordine all'ammissibilità

1. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum su atti relativi a:
 - a) modifiche dello statuto e degli ordinamenti degli enti, aziende ed organismi dipendenti dal Comune;
 - b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
 - c) istituzione di tributi e tariffe;
 - d) nomina di membri della Giunta, elezione del Sindaco e dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni ed organismi;
 - e) Pianta organica;
 - f) funzionamento del Consiglio comunale;
 - g) argomenti in contrasto con la Costituzione, le leggi o lo Statuto.
3. La richiesta di referendum è inoltre, inammissibile allorchè lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del procedimento ovvero, per procedure di finanziamento non surrogabili.

ART. 20 Raccolta delle firme

1. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui al precedente art.18, comma 1, lettera a) in calce ad appositi moduli da richiedersi alla Segreteria comunale e vidimati dal Segretario Generale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendaria ha inizio con il deposito del testo del quesito o della bozza del provvedimento consiliare presso la Segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma 1 precedente entro i successivi trenta giorni.
3. La raccolta delle firme, da eseguirsi solo nel caso di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.18 precedente, non può durare oltre novanta giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositati presso la Segreteria del Comune i moduli firmati, pena l'invalidazione della procedura referendaria.

4. Compete al Segretario Generale verificare la validità delle firme raccolte ed il loro numero.

ART. 21 Giudizio sull'ammissibilità

1. L'ammissibilità del referendum, nei casi di cui alla lettera a), comma 1 del precedente art.18, da pronunciarsi dopo la raccolta delle firme, viene decisa da una Commissione costituita dal Difensore civico, che la presiede, da un consigliere comunale eletto dal Consiglio e da un elettore del Comune designato dai promotori del referendum.
2. La Commissione, nominata dal Sindaco, opera secondo le previsioni del regolamento di cui al successivo art.25 e decide nel termine di trenta giorni dal deposito delle firme, di cui al precedente art.20, comma 3.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 19 e 20 del presente Statuto.
4. Sull'ammissibilità la Commissione decide a maggioranza assoluta.
5. La determinazione della Commissione non può essere disattesa dal Consiglio.
6. I referendum vengono svolti una sola volta l'anno, secondo i termini di cui al relativo regolamento.

ART. 22 Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum e secondo le modalità, le forme ed i termini previsti dal regolamento di cui al successivo art.25.

ART. 23 Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
2. Al referendum si applicano le previsioni di cui al precedente art.13, comma 4 , nonché quelle di cui al comma 5 dello stesso, limitatamente alle lettere e) ed f).

ART. 24 Efficacia

1. Il referendum è valido se vota il 40 per cento più uno degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Prevale l'opinione che abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
2. L'organo competente ha l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum. Qualora l'organo competente ritenga di non aderire al parere espresso dai cittadini sulla questione oggetto del referendum dichiarato valido deve espressamente pronunciarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con una deliberazione contenente ampia e documentata motivazione, dandone adeguata pubblicizzazione.
3. Entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati prende comunque atto degli stessi, salvo

quanto previsto al comma 2.

ART. 25 Regolamento del referendum

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum , nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento, che e' parte integrante del regolamento della partecipazione popolare. Devono, comunque, essere previste forme tali da non dar luogo a inutili aggravii di procedura.
2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità e le forme di esercizio del mandato della commissione, di cui al precedente art.21, comma 1.
3. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento , di cui al comma 1 precedente, in base a criteri di economicità; può essere, altresì, contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.

TITOLO III ORDINAMENTO COMUNALE

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazioni separate, il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Consigliere anziano presiede i lavori del primo Consiglio comunale fino alla nomina del Presidente del Consiglio comunale.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la assemblea, la presidenza e' assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.38, occupa il posto immediatamente successivo.
4. In caso di dimissioni, impedimenti, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio comunale, assume la carica il Vice Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta valida successiva.
5. Il Consiglio comunale su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati può revocare, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, l'incarico al Presidente e/o Vice Presidente eleggendo nella prima seduta valida successiva il relativo sostituto.
6. In caso di dimissioni, impedimenti, decadenza, sospensione o decesso del Vice Presidente del Consiglio comunale, ne assume la carica il Consigliere anziano sino alla elezione del nuovo Vice Presidente nella prima seduta valida successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza; su esplicita richiesta del Presidente può presiedere i lavori del Consiglio Comunale.
8. In caso di temporanea assenza, il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere anziano individuato secondo quanto indicato ai sensi dell'art.38.

ART. 27 Competenze ed attribuzioni

1. 1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nella legge, nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni da osservare unitamente agli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

ART. 28 Convocazioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, successiva all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, viene convocata secondo le disposizioni di legge.
2. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
3. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina dette linee e su di esse si pronuncia con una votazione
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente che, secondo le norme di legge, dello Statuto e del regolamento, fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati o su richiesta del Sindaco, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Nei casi di cui al comma 2 precedente, il relativo avviso deve contenere anche la data della seconda convocazione, per il caso di diserzione. Quest'ultima data deve cadere non oltre il quarto giorno successivo a quello della prima convocazione.
6. Date ed elenchi degli argomenti delle sedute consiliari sono pubblicizzati sul territorio comunale nei modi e termini previsti dal regolamento di informazione civica.
7. Nel caso di assenza per gravi motivi o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la convocazione e' effettuata dal consigliere con maggiore anzianità ai sensi dell'art.38 dello Statuto che, ove necessario, assume la Presidenza.

ART. 29 Numero legale - Seconda convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della meta' dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori; essi intervengono alle adunanze consiliari, partecipano alla discussione sugli argomenti di loro competenza, ma non hanno diritto di voto.
3. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede, in altro giorno, ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.
4. La seduta di seconda convocazione risulta valida qualora intervengano almeno quattro consiglieri.

ART. 30 Votazioni - Validità delle deliberazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono nei casi previsti dalla legge, nonché dal regolamento.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata, con congruo anticipo, negli uffici di Segreteria, assieme a tutti i relativi documenti necessari ed utili ad un esauriente esame da parte dei consiglieri, di modo che siano messi in grado di poter trattare l'argomento con piena cognizione di causa. Il regolamento disciplina, per ogni tipo di argomento, il tempo preventivo a disposizione dei consiglieri per l'esame. Comunque, tale tempo non può essere inferiore alle 24 ore antecedenti quella d'inizio della seduta in cui l'argomento viene sottoposto a deliberazione definitiva del Consiglio.
4. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei mutui e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al momento della votazione, purchè tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 31 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di norma, pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 32 Commissioni consiliari permanenti e Commissioni consiliari speciali

1. 1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consultive permanenti, istituite nel proprio seno con criterio proporzionale aventi funzioni istruttorie e preparatorie degli atti di sua competenza. Le Commissioni hanno compiti di verifica e di raccordo tra Consiglio

e Giunta, nonché di collegamento con la cittadinanza, secondo gli ambiti e le modalità previsti dal regolamento.

2. Il regolamento ne determina il numero, le specifiche competenze, le forme di informazione dei consiglieri e le modalità di svolgimento dei lavori.
3. Il Consiglio può, altresì, avvalersi per argomenti specifici e contingenti di Commissioni consultive speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, che operano secondo le modalità e le forme previste dal regolamento.
4. Alle Commissioni consiliari di cui al presente articolo ed all'art.33 successivo sono invitati in forma permanente uditori designati dai singoli gruppi consiliari. Il regolamento ne determina il numero, la modalità e le forme di partecipazione.
5. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio, salva diversa disposizione di legge.
6. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 33 Commissione consiliare di indagine

1. Il Consiglio Comunale può disporre indagini sull'attività dell'Amministrazione su richiesta motivata di un consigliere, mediante deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. In tale casi il Consiglio istituisce al proprio interno, con criterio proporzionale, una Commissione di indagine, definendone l'oggetto e determinando principi, criteri, modi di azione e tempi entro cui deve essere depositata la relazione finale scritta.
3. Alla Commissione si applica il comma 5 del precedente art.32.

ART. 34 Garanzie delle minoranze

1. Nel Comune di Melegnano, le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. In particolare è attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite

ART. 35 Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. E' responsabile dei voti che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere che non abbia preso parte alla votazione, astenendosi, od abbia espresso voto contrario ad una proposta.

ART. 36 Doveri

1. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni, degli enti e degli organismi di cui fa parte.
2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consiliari consecutive, periodo equiparabile a quello di cui all'art. 289 del T.U. 1915, è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 37 Diritti

1. Il consigliere comunale, con le modalità e le forme stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
2. Con le modalità e le forme stabilite dal regolamento, inoltre, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, degli organismi e degli enti da esso dipendenti:
 - a) tutte le notizie e le informazioni, in qualsiasi forma, utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) copia di atti e di documenti, in qualsiasi forma, utili all'espletamento del proprio, in esenzione di spesa.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo del consigliere sono disciplinate dal regolamento.
4. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi può assumere il patrocinio legale dei consiglieri, degli Assessori e del Sindaco negli stessi casi, con gli stessi limiti e con le stesse modalità di cui all'art.67 del D.P.R. 13.5.87 n.268.
5. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno e utile al buon andamento dell'azione amministrativa, nell'esercizio delle proprie competenze può attribuire al consigliere mansioni e compiti relativi ad oggetti specifici e di durata limitata nel tempo, senza che ciò comporti trasferimento della competenza e legittimazione all'assunzione di provvedimenti.

ART. 38 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio Comunale dal consigliere stesso. Esse sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 39 Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano il consigliere eletto che ha conseguito il più alto numero di voti, costituito dai voti di lista sommati ai voti di preferenza e, a parità di voti, il maggiore di età, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi di legge.

ART. 40 Gruppi consiliari

- 1 I consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e danno comunicazione dei propri portavoce, denominati Capigruppo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza per ogni lista.
2. La Conferenza dei Capigruppo, alla quale e' tenuto a partecipare il Sindaco o suo delegato, e alla quale possono essere invitati gli assessori, e' l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
3. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento, nonché i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 41 Regolamento del Consiglio comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al Capo I del presente Titolo III, sono contenute nell'apposito regolamento.

C A P O II **GIUNTA COMUNALE**

ART. 42 Ruolo e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. La stessa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Persegue, nell'ambito delle proprie competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione sia del programma in base al quale è stata costituita, sia degli atti di indirizzo politico - amministrativo deliberati dal Consiglio.
3. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, alla riunione del quale partecipano il Sindaco e gli Assessori, sottoponendogli proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio.
4. Coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
5. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e

della partecipazione.

6. Compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, agli organi burocratici ed agli enti dotati, per proprio statuto, di autonomia imprenditoriale e/o gestionale.
7. Riferisce periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, al Consiglio sulla propria attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 43 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le vigenti disposizioni di legge ed e' membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Consiglio discute ed approva in un apposito documento gli Indirizzi generali di governo.
3. Non può essere nominato Assessore chi abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi.
4. Il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applica l'articolo l'art.8, 4° comma, della legge 30.4.99 n.120.
5. Fino al momento dell'elezione del nuovo Sindaco e della nomina della Giunta, tutti gli atti di competenza necessari per il funzionamento dell'ente vengono svolti con le modalità e dagli organi indicati dall'articolo 37-bis della legge n.142/90.

ART. 44 Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, sui permessi, sulle indennità degli amministratori locali.
4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 45 Incompatibilità con la carica di Consigliere

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, all'atto dell'accettazione,

cessa dalla carica di Consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti, ai sensi dell'articolo 25 legge n.81/93.

ART. 46 Revoca, cessazione e dimissioni degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla revoca. Nella medesima seduta provvede a nominare il sostituto.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa, il Sindaco provvede alla sua sostituzione, con le modalità di cui al comma 1.

ART. 47 Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale e' collegiale.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori, ove già non individuate nel documento programmatico, sono determinate con provvedimento del Sindaco, nella prima adunanza della Giunta dopo la sua elezione. Le attribuzioni possono essere modificate con analogo provvedimento.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, agli organi ed agli enti previsti dalla legge le attribuzioni dei componenti la Giunta e le successive eventuali modifiche.
5. La Giunta adotta il regolamento per l'esercizio della propria attività, approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti; la stessa maggioranza e' richiesta per le modifiche.

ART. 48 Adunanze e deliberazioni

1. Il Sindaco convoca la Giunta, sulla base di un ordine del giorno, e la presiede secondo le norme del regolamento.
2. La Giunta delibera con l'intervento della meta' più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

C A P O III

SINDACO

ART. 49 Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne è legale rappresentante.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
4. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; emana direttive al Segretario Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati nel documento programmatico;
 - d) è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e dei lavoratori;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - g) può sospendere ogni dipendente del Comune, a norma di contratti e regolamenti, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all' art.27 della Legge n.142/90;
 - l) può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la Giunta;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
 - n) è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

ART. 50 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico; in caso di dimissioni o sostituzione nel corso del mandato il Sindaco

provvede alla nomina con proprio atto.

3. Gli Assessori , in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità', dato dall'età.

C A P O I V

UFFICI E PERSONALE

ART. 51 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale ed ai Funzionari.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e imparzialità.
3. La struttura comunale si riparte in aree e settori funzionali.
4. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni degli utenti appartenenti alle diverse fasce di popolazione e alle esigenze specifiche dei lavoratori.

ART. 52 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico.
2. Lo stato giuridico, le modalità di accesso alle qualifiche ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla legge n.127/97.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi reca norme relative a:
 - a) dotazione organica del personale (pianta organica);
 - b) organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) attribuzione al Segretario Generale, al Vice Segretario ed ai Funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - d) procedimenti disciplinari;
 - e) modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della Legge n. 142/90.
4. Le procedure concorsuali e selettive per la nomina del personale sono disciplinate dal predetto Regolamento.
5. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della

professionalità del personale; considera le relazioni sindacali strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione.

6. Il Comune, avvalendosi della collaborazione del personale e delle organizzazioni sindacali, organizza il lavoro in modo da consentire la massima produttività possibile.
7. Il Comune favorisce lo sviluppo della contrattazione decentrata, ove consentito dall'ordinamento, in sostituzione della contrattazione nazionale.
8. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art.53 Segretario Generale

1. La nomina, lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale e le ulteriori attribuzioni, sono regolate dalla legge.
2. Il Segretario Generale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli Assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari apicali e ne coordina l'attività.
3. A richiesta del Consiglio o delle Commissioni consiliari riferisce sulle risultanze delle ispezioni ordinate ed eseguite; può essere, altresì, sentito su ogni affare.
4. Il Segretario Generale, il Vice Segretario ed i Funzionari esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
5. Spetta, in particolare, al Segretario Generale:
 - a) presiedere, al pari dei Funzionari apicali e su designazione della Giunta, le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni ed appalti di opere pubbliche;
 - b) rogare i contratti, nei casi in cui non siano stati da lui stesso stipulati;
 - c) presiedere, al pari dei Funzionari apicali e su designazione della Giunta, le commissioni giudicatrici di concorsi e selezioni, costituite e disciplinate dall'apposito Regolamento;
 - d) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) adottare gli atti a rilevanza esterna, fatte salve le prerogative dei Funzionari responsabili, non espressamente riservati dalla legge e dallo Statuto agli organi di governo del Comune;
 - f) redigere i verbali delle sedute di Consiglio e di Giunta, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente.
6. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art.52 precedente definisce la posizione del Segretario Generale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento.

ART. 54 Vice Segretario

1. Il Vice Segretario svolge i compiti stabiliti dal comma 69, dell'art.17 della Legge n.127/97.

2. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina al posto di Vice Segretario devono essere uguali od analoghe a quelle previste per il posto di Segretario.

ART. 55 Funzionari

1. I Funzionari sono responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze per l'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione.
2. Sono, altresì, responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture di cui sono a capo; possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari in ordine a fatti rientranti nella loro competenza.
3. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Funzionari, presieduta dal Segretario Generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento. La Conferenza si riunisce come previsto dal Regolamento relativo al procedimento amministrativo e dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.
4. Il Funzionario responsabile di ciascuna unità organizzativa del Comune e di ciascun ufficio degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti provvede, secondo le previsioni dell'apposito regolamento, ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unità od ufficio stesso, la responsabilità sia dell'istruttoria, e di qualsiasi altro adempimento inerente ad ogni singolo procedimento, sia dell'adozione del relativo provvedimento finale.
5. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 51 precedente, definisce le posizioni dei Funzionari nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento.

ART. 56 Incarichi esterni

1. Alla copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio che richiedano un'alta specializzazione professionale od una rilevante capacità di direzione, organizzazione e coordinamento l'Amministrazione comunale può provvedere, nei limiti del cinque per cento dei posti previsti dalla pianta organica del personale, al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. La deliberazione di incarico stabilisce la natura e la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale; nel caso di contratto di diritto privato la stessa è congruamente motivata ai sensi di legge.
3. L'incarico ha durata non superiore ai cinque anni, è rinnovabile una sola volta e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; in tal caso l'interessato ha diritto ad un' indennità di risoluzione anticipata del rapporto nella misura stabilita nella delibera d'incarico.

4. Il personale di cui al presente articolo per tutta la durata dell'incarico e' considerato ad ogni effetto dipendente del Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i responsabili di servizio o di ufficio di ruolo.
5. Il trattamento economico da corrispondere all'incaricato e' determinato dagli accordi nazionali per la qualifica corrispondente, con possibilità di elevarlo in misura non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento previsto per detta qualifica in relazione alla complessità ed alla natura dell'incarico stesso.
6. Se l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato si assume a riferimento il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro del settore privato affine od analogo.

ART. 57 Risoluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra Funzionari, sono decisi con provvedimento del Sindaco, previo parere del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio, anche avvalendosi di apposita Commissione di cui al precedente art.32 comma 3, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e quelli burocratici.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assume la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.

Art.58 Incompatibilità

1. Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorative esterne che possano essere di nocimento all'ente o far sorgere conflitti di interesse con lo stesso.
2. Lo svolgimento di attività lavorative esterne è normato dall'apposito Regolamento.

CAPO V PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 59 Programmazione

1. La programmazione si effettua mediante relazione previsionale concernente l'attività dell'ente per il periodo di tre anni e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al precedente comma 1: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano dei servizi, il piano occupazionale, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione urbanistica, commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.

3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale e programmatica e' approvata dal Consiglio comunale ed adeguata annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

ART. 60 Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dal l'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri scopi e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di efficienza ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idonei, tra quelli pubblici o privati, ammessi dall'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, delle leggi e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Il soggetto cui e' attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
4. E' legittima, fino a prova contraria, l'emissione di atti e di provvedimenti nel procedimento che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità.
5. Salvo i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. Comunque, in assenza di esplicita previsione il termine e' di trenta giorni.

ART. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo devono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento, nonché parteciparvi con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altre sì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. L'apposito regolamento disciplina le modalità ed i termini dell'intervento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Non sono in ogni caso ammessi accordi in relazione a procedimenti:

- a) sanzionatori e disciplinari;
 - b) concorsuali in materia di pubblico impiego;
 - c) di scelta del metodo di gara per gare di appalto di opere e servizi pubblici;
 - d) concernenti aspetti determinati dal Consiglio comunale con apposite deliberazioni.
5. Tutto quanto attiene al procedimento amministrativo, compreso l'esercizio del diritto d'accesso e di copia, e' disciplinato da apposito regolamento, ai sensi della Legge n.241/90 e del presente Statuto.

ART. 62 Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere comunicate. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altre sì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

ART. 63 Pareri

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità, se richiesto dal Sindaco al Segretario con apposito provvedimento ex art.17, 68 comma, legge n.127/97, costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far raggiungere all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intendeva conseguire.

ART. 64 Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali, sia individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

C A P O V I

CONTROLLI FINANZIARI, ECONOMICI E DI GESTIONE

ART. 65 Patrimonio

1. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme

sull'amministrazione del patrimonio stabilite dal regolamento della contabilità generale, di cui al successivo articolo 68, comma 1.

ART. 66 Beni patrimoniali disponibili

1. Nella salvaguardia delle proprie finalità, il Comune deve tendere alla redditività dei beni patrimoniali.
2. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati dal Comune per i propri scopi, possono essere alienati o dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge n. 392/78, e successive modificazioni ed integrazioni; fatti salvi i casi di gratuita', in relazione alle particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti interessati.

ART. 67 Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge n. 142/90, le norme relative al procedimento per la formazione dei contratti sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 68 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge; con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Il bilancio di previsione (per l'anno successivo) è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, trasparenza, pareggio finanziario e pubblicità.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, aziende ed organismi, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta per essere discussi ed approvati dal Consiglio insieme, rispettivamente, al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio, approvato da ciascuna società in cui il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 69 Controllo economico-finanziario

1. I Funzionari, responsabili delle unità organizzative, sono tenuti a verificare, quadrimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti Funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono gli opportuni rilievi ed osservazioni al competente Assessore.

ART. 70 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione fornisce gli strumenti necessari all'attività di direzione e alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune.
2. Con il controllo di gestione si rilevano, per ciascuna unità organizzativa, con periodicità annuale, indici di prestazione secondo criteri e parametri che riguardano l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione, nonché il costo delle prestazioni e la qualità dei servizi, ai sensi del regolamento di contabilità.
3. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo sono a disposizione del Collegio dei Revisori.

ART. 71 Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze fissate dalla legge, collabora con il Consiglio:
 - a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, i contenuti degli stessi ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando tempestivamente aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
 - d) partecipando con funzioni di relazione e consultive alle adunanze consiliari relative all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e, tutte le volte che sia invitato dal Sindaco su decisione del Consiglio, per riferire o dare pareri su argomenti di particolare rilievo.
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, sono disciplinate nel regolamento di contabilità, individuando le funzioni di verifica, di proposta e di garanzia. Sono, altresì, previsti sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra Sindaco, Giunta e organi burocratici del Comune e Collegio dei Revisori.
3. Sono, inoltre, disciplinate nel regolamento, secondo le norme di legge, le cause di incompatibilità e decadenza per l'ufficio del Revisore; devono essere garantiti i principi di imparzialità ed indipendenza.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 72 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo

sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentino nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

ART. 73 Obblighi di trasparenza delle società

1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune, ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni, ovvero sottoscrivano quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono soggette ad obblighi di trasparenza dell'assetto proprietario, assicurando in ogni caso la identificazione delle persone fisiche cui esse direttamente o indirettamente fanno capo, nonché in ordine alla verificabilità degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune.

ART. 74 Aziende speciali

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite può provvedere alla gestione di servizi pubblici mediante aziende speciali, quali definite dall'art.23 della Legge n.142/90.
2. Le finalità ed il funzionamento delle aziende speciali sono determinate dagli statuti delle stesse.
3. Agli amministratori delle aziende speciali si applicano le modalità di nomina e di revoca previste dalla legge e dallo Statuto per la Giunta. Ai medesimi si applica, altresì l'istituto della sfiducia costruttiva di cui all'art. 37 della Legge n. 142/90.
4. Il direttore dell'azienda speciale è nominato dal consiglio di amministrazione della stessa, in base ai requisiti di competenza tecnico - professionale e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.
5. La revoca del direttore può essere disposta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio di amministrazione e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione.
6. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo dei revisori dei conti e forme autonome di verifica di gestione.

ART. 75 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici sociali l'Amministrazione comunale si può avvalere di istituzioni ai sensi degli artt. 22, comma 3, lettera d), e 23, della Legge n. 142/90.
2. Ai fini della nomina e della revoca degli amministratori, trova applicazione il disposto del precedente art. 74, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. L'istituzione ha autonomia gestionale ed è dotata di un proprio bilancio nell'ambito di quello comunale; ad essa sono conferiti i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale mediante apposita deliberazione e nel rispetto della pianta organica del personale comunale.
4. Le funzioni e le competenze, nonché il funzionamento dell'istituzione sono disciplinate da apposito regolamento, in cui possono essere previsti raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale.

ART. 76 Società comunali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che siano utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio può promuovere la costituzione di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art.22, comma 2, lettera e) della Legge n.142/90.
2. Nelle società comunali e' incentivato l'azionariato popolare in armonia con quanto previsto all'art.47 della Costituzione.
3. La quota di partecipazione dell'ente locale alla società per azioni non può, in ogni caso, essere inferiore al cinquantuno per cento.
4. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

ART. 77 Concessione a terzi

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici interessati può essere data in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 78 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni o con l'Ente locale intermedio apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/90.

2. Per la gestione associata di uno o più servizi o la realizzazione di una o più opere pubbliche di interesse sovracomunale, il Comune può costituire con altri Comuni o con l'Ente locale intermedio i consorzi previsti dall'art. 25 della Legge n. 142/90.

ART. 79 Gestione in economia

1. Qualora per le caratteristiche del servizio o per le sue modeste dimensioni, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda, esso può essere gestito in economia dal Comune stesso.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento dei livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 80 Verifica e controllo

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e di controllo della rispondenza dei risultati conseguiti dagli enti e dalle altre forme organizzate della gestione dei servizi, di cui ai precedenti artt. 74, 75, 76, 77, 78 e 79, attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dagli statuti che li disciplinano.
2. La Giunta cura l'acquisizione dei risultati di gestione dei servizi svolti con le modalità di cui ai precedenti artt. 74, 75, 76, 77, 78 e 79, e ne riferisce annualmente al Consiglio. A tal fine, acquisisce dai vari soggetti, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa sia della propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sia degli obiettivi raggiunti.

TITOLO V DIFENSORE CIVICO

ART. 81 Difensore civico - Elezione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico. E' data facoltà, previo accordo con i Comuni dell'ambito territoriale n.8, di estendere l'ufficio del Difensore Civico a una dimensione sovracomunale. L'attività del Difensore Civico sovracomunale, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dai rispettivi statuti, deve essere regolata da apposita convenzione.
2. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti degli organi del Comune, o dei Comuni di riferimento. Opera in piena autonomia e indipendenza nel rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Deve possedere una adeguata e dimostrata competenza giuridico - amministrativa ed il

suo operato deve distinguersi per imparzialità, onestà, indipendenza e serenità di giudizio. Può essere eletto alla carica qualsiasi cittadino italiano, il quale abbia il godimento dei diritti civili e politici, non abbia riportato condanne definitive per delitto doloso e non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità ai sensi del regolamento di cui al successivo art. 84.

4. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore Civico sovracomunale verrà eletto secondo le modalità stabilite dalla convenzione e nel rispetto delle modalità di elezione stabilite dai singoli Statuti.
5. Dura in carica quattro anni e non può esser rieletto per il quadriennio che immediatamente succede a quello in cui è stato in carica.

ART. 82 Prerogative - Mezzi

1. Il Difensore civico è investito dell'onere di garantire una adeguata tutela dei diritti dei cittadini con lo specifico compito di difenderli da abusi, disfunzioni, inadempienze, e ritardi dell'Amministrazione comunale, degli enti, delle aziende e degli organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici presenti sul territorio. Il Difensore Civico può svolgere anche compiti di conciliazione tra privati per le cause e le controversie di competenza del Giudice di Pace di cui alla legge 374/1991.
2. Spetta, in particolare, al Difensore civico:
 - a) cooperare alla tutela dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi;
 - b) estendere il proprio intervento a tutela dei predetti diritti ed interessi non solo per i cittadini e per gli enti interessati, ma anche per le formazioni sociali;
 - c) intervenire in tutti i casi in cui rilevi ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, disfunzioni, carenze, omissioni, abusi e illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire non solo il rispetto dei principi di legalità, ma anche il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - d) svolgere la propria attività di intervento sia su istanza dei soggetti interessati, sia di propria iniziativa;
 - e) conciliare le parti che lo richiedano per cause e controversie nell'ambito di quanto stabilito dalla legge 374/1991, prima che queste si rivolgano al Giudice di Pace mandamentale;
 - f) svolgere ogni altra funzione stabilita dalla legge, in particolare in relazione all'attività di controllo degli atti di cui alla legge 127/97.
3. Ha sede presso gli uffici del Comune e si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o da enti dipendenti; il predetto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.
4. La Giunta comunale, sentito il Difensore civico, individua con apposita delibera il personale a disposizione dello stesso. I mezzi necessari al Difensore civico per l'espletamento delle sue funzioni sono iscritti nel bilancio comunale.
5. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura pari a quella stabilita per legge per gli Assessori comunali.

ART. 83 Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i ritardi, le inadempienze e le irregolarità rilevate e formulando osservazioni e suggerimenti per migliorare l'azione amministrativa.
2. Può, altresì, inviare al Consiglio in ogni momento relazioni su questioni specifiche meritevoli di considerazione formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

ART. 84 Regolamento del Difensore civico

1. Il regolamento del Difensore civico disciplina i criteri, le procedure ed il funzionamento dell'ufficio.

T I T O L O VI
ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI ED ALLE INFORMAZIONI
DEL COMUNE E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI DA
ESSO DIPENDENTI

C A P O I
ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI,
AZIENDE ED ORGANISMI DA ESSO DIPENDENTI

ART. 85 Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa del Comune e degli enti, aziende, ed organismi da esso dipendenti e' informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti e dei documenti.

ART. 86 Pubblicità degli atti e dei documenti

1. Tutti gli atti ed i documenti dell'Amministrazione comunale e degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti sono pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti ed i documenti la cui divulgazione sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norma di legge.
3. Presso il Palazzo comunale in Piazza Risorgimento e' ubicato l'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione

di cui e' responsabile; la forma della pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facilità di lettura dei documenti.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, il regolamento di informazione civica prevede ulteriori forme di pubblicità.
5. Il Comune provvede alla pubblicazione di un periodico di esclusiva informazione sulla attività propria e degli enti, delle aziende, e degli organismi da esso dipendenti, nonché sulla vita civile, sociale, culturale ed economica della città.

L'apposito regolamento, che è parte integrante del regolamento della informazione civica, disciplina le modalità, le forme, le competenze, i mezzi ed i termini per la pubblicazione del periodico.

ART. 87 Diritto di accesso agli atti ed ai documenti

1. In conformità ai principi sanciti dal presente Capo I, nonché dall'art.22, comma 1 e 2 della Legge n.241/90, è riconosciuto sia ai singoli cittadini, sia ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere a tutti gli atti e documenti di cui al comma 1 dell'art. 86 precedente.
2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto un'esauriente conoscenza dell'atto e documento o degli atti e documenti cui lo stesso e' interessato.
3. Il regolamento della informazione civica disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione, nonché i procedimenti necessari per renderlo effettivo.
4. Il Comune istituisce presso l' Ufficio Segreteria il servizio di Documentazione Civica che, secondo le modalità e le forme stabilite dal regolamento, garantisce l'accesso agli atti, provvedimenti, documenti ed informazioni del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti, nonché l'estrazione di copia di atti, provvedimenti e documenti dell'ente e delle aziende, società ed organismi da esso dipendenti non oltre il quarto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta in carta semplice. L'orario di apertura del servizio summenzionato deve essere tale da agevolare l'accesso al pubblico.
5. L'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle sole spese vive di riproduzione.
6. Per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, ai sensi del regolamento di cui al comma 3 precedente, deve essere consegnata al richiedente copia del provvedimento del Sindaco.

CAPO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL COMUNE E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI DA ESSO DIPENDENTI

ART. 88 Diritto di accesso alle informazioni del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti.

1. Ai cittadini è garantito l'accesso a tutte le informazioni di cui siano in possesso l'Amministrazione comunale e gli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo Statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti.
3. Il regolamento della informazione civica stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando nel servizio di Documentazione Civica l'organismo competente al rilascio delle informazioni richieste.

TITOLO VII

RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI LOCALI

ART. 89 Forme di collaborazione tra Comune ed altri enti locali

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni e competenze, l'Amministrazione comunale collabora, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali, con gli altri Comuni e con l'Ente locale intermedio, avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge n. 142/90, dal presente Statuto e dallo statuto degli altri enti locali.
2. Intraprende, altresì, azioni in grado di influire sulle decisioni dell'Ente locale intermedio e degli altri Comuni, qualora esse possano riguardare in qualche modo gli interessi della comunità melegnanese.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90 Statuto

1. Allo Statuto, che contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

ART. 91 Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie

1. E' istituita la Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie, ai sensi del precedente art.32, comma 1.
2. La Commissione vigila sull'applicazione e sull'attuazione dello Statuto, secondo le norme del regolamento, e riferisce al Consiglio comunale.
3. Alla Commissione è, altresì, demandato il compito di valutare ed approfondire, in prima istanza, le proposte di revisione dello Statuto; la stessa Commissione acquisisce il parere obbligatorio del Comitato dei Coordinatori delle Consulte, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art.11.

ART. 92 Revisione dello Statuto

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, previo esame e parere della Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie, con le modalità di cui all'art.4, comma 3 della Legge n.142/90, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto , salva diversa disposizione di legge.
2. Le proposte di revisione dello Statuto sono di regola esaminate dal Consiglio semestralmente in una unica sessione statutaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art.41 precedente.
3. Una iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non trascorsi tre anni dalla deliberazione consiliare.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 93 Modalità di revisione dello Statuto

1. Le revisioni statutarie possono essere proposte da:
 - a) 400 iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) ciascun consigliere comunale.

2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione delle norme di cui si chiede la revisione e recare una adeguata illustrazione esplicativa. Si possono proporre modifiche anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, le firme degli elettori sono raccolte con le medesime modalità per le proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art.15, comma 3.
4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la Segreteria comunale, corredata delle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.

ART. 94 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione e indipendenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.
 - d) per la disciplina della dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Ogni regolamento del Comune viene deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salva diversa disposizione di legge o del presente Statuto. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, fatta salva diversa disposizione di legge.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere di approvazione.

9. Con funzioni istruttorie e redigenti dei regolamenti previsti dal presente Statuto e di competenza del Consiglio comunale, e' istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi del precedente art.32, comma 3.

ART. 95 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Nel caso di entrata in vigore di norme prevalenti su disposizioni statutarie o regolamentari il Consiglio provvede agli adeguamenti del caso nel termine di centoventi giorni.
2. Le norme devono , comunque, essere poste nel rispetto sia dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella Legge n.142/90, sia delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.

ART. 96 Ordinanze

1. Il Funzionario, competente per materia, emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 precedente devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni momento a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2, art.38 della Legge n.142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2 precedente.

ART. 97 Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 98 Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso, salvi i casi di cui all'art 59 della Legge n. 142/90.

Fino alla adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

